

# RETTIFICHE

## **Rettificazione della decisione (UE) 2023/992 del Consiglio, del 16 maggio 2023, recante nomina di 16 membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135 del 23 maggio 2023)

La decisione (UE) 2023/992 va letta come segue:

«

### **DECISIONE (UE) 2023/992 DEL CONSIGLIO**

**del 16 maggio 2023**

### **recante nomina di 16 membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 79,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il Consiglio deve nominare un rappresentante di ciascuno Stato membro quale membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("consiglio di amministrazione").
- (2) I membri del consiglio di amministrazione devono essere nominati in base alla loro esperienza e alla loro competenza nei settori della sicurezza o della regolamentazione delle sostanze chimiche, e in base al fatto che i membri del consiglio di amministrazione dispongano delle opportune competenze generali, finanziarie e giuridiche.
- (3) Il mandato dei membri è di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
- (4) Con le decisioni del 27 maggio 2019<sup>(2)</sup> e del 6 maggio 2021<sup>(3)</sup> il Consiglio ha nominato rispettivamente 15 e 12 membri del consiglio di amministrazione.
- (5) I membri del consiglio di amministrazione designati da Germania, Cipro, Lituania, Malta, Romania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Slovacchia, Portogallo, Lettonia, Estonia, Belgio, Danimarca, Irlanda e Francia sono stati nominati per un periodo che si conclude il 31 maggio 2027.
- (6) Tutti gli Stati membri in questione hanno trasmesso designazioni al Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione per un secondo mandato a decorrere dal 1° giugno 2023 fino al 31 maggio 2027:

— sig.ra Ingrid BORG, Malta;

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio, del 27 maggio 2019, recante nomina di 15 membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU C 185 del 29.5.2019, pag. 4).

<sup>(3)</sup> Decisione del Consiglio, del 6 maggio 2021, recante nomina di dodici membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU C 185 del 12.5.2021, pag. 4).

